

	<b>FONDAZIONE G.B.BIETTI</b> PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA – ONLUS <b>IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</b>	Revisione n. 3    Pag. 1/20 Approvato il: 21.03.2011
	<b>CODICE ETICO</b>	

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ex D. Lgs. 231/2001**


**Allegato A – Il Codice Etico**



## CODICE ETICO

### INDICE

INTRODUZIONE.....	3
I. Il D. Lgs. n. 231/2001 ed il Codice Etico. ....	3
II. I destinatari del Codice Etico.....	4
IV. Struttura del Codice Etico. ....	5
Art. 1 – Il diritto alla salute e la centralità della persona.....	6
Art. 2 – L’eguaglianza formale e sostanziale.....	7
Art. 3 - La correttezza ed integrità .....	7
Art. 5 - La partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse .....	8
Art. 7 – La qualità del servizio .....	9
Art. 9 – Il controllo da parte di enti terzi.....	10
Art. 10 – L’importanza dell’informazione .....	11
SEZIONE II - PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO .....	12
Art. 12 - Principi e norme di comportamento per gli Organi della Fondazione .....	12
Art. 13 - Principi e norme di comportamento per il personale ed i collaboratori .....	13
Art. 14 - Conflitto di interessi .....	14
Art. 15 - Rapporti con le Pubbliche Autorità .....	14
Art. 17 - Consulenze scientifiche e borse di studio.....	15
Art. 18 - Rapporti con le società scientifiche .....	15
Art. 20 – Riservatezza .....	16
Art. 21 - Diligenza nell’utilizzo dei beni della Fondazione .....	16
Art. 22 - Principi e norme di comportamento per i Terzi Destinatari .....	17
Art. 23 - Obblighi di comunicazione all’Organismo di Vigilanza.....	17
Art. 24 - L’Organismo di Vigilanza .....	19
Art. 25 - Compiti dell’Organismo di Vigilanza .....	19
Art. 27 - Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico .....	20



## CODICE ETICO

### INTRODUZIONE

#### I. Il D. Lgs. n. 231/2001 ed il Codice Etico.


Nel quadro sanitario nazionale e regionale l'IRCCS Fondazione G.B. BIETTI per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia Onlus (di seguito denominata anche, per brevità, 'Fondazione') è riconosciuta centro di riferimento per lo studio e la ricerca in oftalmologia, ed in tale ambito svolge un ruolo di assoluto rilievo.

Essere un Istituto di Ricerca e Cura di riferimento nazionale nonché Organizzazione non lucrativa con utilità sociale richiede un significativo impegno affinché siano rispettati gli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi verso la Fondazione: pazienti, finanziatori (sia nazionali che esteri), dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, operatori sanitari, fornitori. Ne consegue la necessità, per quanti lavorano in Fondazione o per la Fondazione, di rispettare i principi etici e comportamentali della Fondazione stessa, e di farli rispettare nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

In data 8 giugno 2001, il legislatore italiano ha emanato il D. Lgs. n. 231 (di seguito, per brevità, 'Decreto') recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica" (di seguito, per brevità, 'Enti').

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli Enti per i reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi Enti, dai dipendenti e/o dagli altri soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto (ad es. amministratori, sindaci, dirigenti, rappresentanti dell'Ente, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza), a meno che, tra le altre condizioni, l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche solo 'Modello').

Per l'adozione di un Modello conforme al dettato normativo occorre mettere a punto appositi protocolli organizzativi, idonei a garantire un efficiente sistema di controllo dell'attività dell'ente e dei suoi dipendenti. Nel novero di tali protocolli, assume rilevanza l'adozione di un codice etico che indichi i principi generali di riferimento cui l'ente intende conformarsi.



## CODICE ETICO

Per questa ragione è stato elaborato il presente Codice Etico, la cui conoscenza ed il cui rispetto divengono fattori decisivi per il buon funzionamento ed il riconoscimento della Fondazione G.B. BIETTI.

Il presente codice etico (di seguito, per brevità, 'Codice Etico' o solo 'Codice') è parte integrante del Modello adottato, contenendo, tra l'altro, i principi generali e le regole comportamentali cui la Fondazione riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice.

Con delibera del Consiglio Direttivo, il Codice Etico può essere modificato e integrato, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.


### **II. I destinatari del Codice Etico.**

Attesa la finalità di indirizzare eticamente l'attività della Fondazione, il presente Codice è vincolante per il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, per tutti i dipendenti della Fondazione, inclusi i dirigenti (di seguito, per brevità, congiuntamente indicati quali 'Personale'), senza alcuna eccezione, nonché per tutti coloro che, pur esterni alla Fondazione, operino, direttamente o indirettamente, per la stessa (es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito, indicati quali 'Terzi Destinatari'). Tutti i soggetti indicati nel paragrafo saranno complessivamente definiti 'Destinatari'.

Tutti i Destinatari sopra indicati sono pertanto tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Fondazione giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

Il Codice si applica anche alle attività svolte dalla Fondazione all'estero, pur considerando le differenze esistenti sotto l'aspetto normativo, sociale, economico, culturale.



## CODICE ETICO

### III. La diffusione e la formazione sul Codice Etico.

La Fondazione si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante:

- distribuzione a tutti i componenti degli Organi della Fondazione e a tutti i dipendenti;
- affissione in luogo accessibile a tutti;
- messa a disposizione dei Terzi Destinatari e di qualunque altro interlocutore sul sito internet della Fondazione e sulla rete locale (intranet).


L'Organismo di Vigilanza nominato a mente del Decreto predispone ed effettua iniziative di formazione sui principi del presente Codice, pianificate anche in considerazione dell'esigenza di differenziare le attività in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come 'apicali' alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

Nei contratti con i Terzi Destinatari, è, inoltre, prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del presente Codice, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

### IV. Struttura del Codice Etico.

Il presente Codice Etico si compone di tre sezioni:

- I) nella prima, sono indicati i principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività della Società;
- II) nella seconda, sono indicate le norme comportamentali dettate nei riguardi dei soggetti, ivi inclusi i Terzi Destinatari, tenuti al rispetto del presente Codice;
- III) nella terza, sono disciplinati i meccanismi di attuazione, che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.



## CODICE ETICO

### SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI

La Fondazione IRCCS G.B. BIETTI (di seguito denominata Fondazione G.B. BIETTI o semplicemente Fondazione) intende definire i principi etici di riferimento per tutti i Destinatari.

In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio della Fondazione giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

#### **Art. 1 – Il diritto alla salute e la centralità della persona**


L'attività di ricerca deve essere svolta nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.

L'attività della Fondazione G.B. BIETTI si conforma al diritto fondamentale alla salute, così come delineato dall'art. 32 della Costituzione Italiana, ponendo sempre al centro della propria attività l'essere umano.

Il principio della centralità dell'essere umano ha valenza interna ed esterna, ossia deve ispirare tutti i rapporti sia dei dipendenti e collaboratori tra loro, sia dei dipendenti e collaboratori con i portatori di interessi (pazienti, finanziatori, fornitori, università, ecc).

Ogni individuo deve essere trattato con rispetto e dignità, e tutte le interazioni devono essere condotte nel pieno rispetto di ciascuno. La Fondazione G.B. BIETTI si impegna a promuovere, nell'ambito della propria attività ed *in primis* tra i propri dipendenti e collaboratori, la condivisione dei medesimi principi.

La Fondazione G.B. BIETTI riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se diretta a limitare la libertà personale; non tollera alcun atto di molestia, abuso o aggressione venga attuato su assistiti, dipendenti o collaboratori.



## CODICE ETICO

### **Art. 2 – L’eguaglianza formale e sostanziale**

La Fondazione G.B. BIETTI si riconosce nel principio di eguaglianza, sia in senso formale che sostanziale. A tale principio si conformano tutti i rapporti con i portatori di interessi.

I servizi devono essere erogati assicurando eguale accesso a ciascuno, senza alcuna discriminazione basata sul genere, sulla religione, sulla nazionalità, sulle opinioni personali e politiche, sull’età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, evitando qualsiasi discriminazione ingiustificata e assicurando parità di trattamento.

Le persone che ritengano di aver subito discriminazione possono riferire l’accaduto all’Organismo di Vigilanza che procederà a verificare l’effettiva violazione del Codice Etico.

Il paziente ha diritto di essere assistito e curato nel rispetto della dignità personale e delle proprie tradizioni culturali e religiose.


La Fondazione si impegna ad assicurare adeguate informazioni anche ai pazienti stranieri.

### **Art. 3 - La correttezza ed integrità**

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione G.B. BIETTI debbono avere la consapevolezza del significato etico delle loro azioni e non devono perseguire l’utile personale o della Fondazione in violazione delle leggi vigenti o delle norme del presente codice.

La Fondazione non approva né giustifica alcuna azione di violenza o di minaccia finalizzata all’ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente, ivi inclusa quella deontologica

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione devono agire correttamente al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, intendendosi per tali tutte le situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi e con le finalità della Fondazione stessa.



## CODICE ETICO

### **Art. 4 – Il valore delle risorse umane**

La Fondazione G.B. BIETTI riconosce l'importanza della valorizzazione professionale di tutti gli operatori, ad ogni livello e per ogni genere di mansione da essi svolta. Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo della Fondazione, la quale tutela quindi la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute e la qualità del servizio erogato, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo all'integrità morale e fisica del dipendente.

La Fondazione si impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo.

La Fondazione G.B. BIETTI procede all'individuazione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio senza accettare alcun condizionamento, privilegiando la competenza professionale, la correttezza e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.


### **Art. 5 - La partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse**

La Fondazione G.B. BIETTI deve assicurare la partecipazione delle parti interessate ad ogni procedura interna. A tal fine garantisce a ciascuno di loro il diritto di accesso alle informazioni sulla base del principio di trasparenza dell'attività amministrativa (L. 241/90).

La Fondazione G.B. BIETTI riconosce l'importanza della comunicazione e si impegna pertanto ad adottare tutte le iniziative volte ad informare la comunità scientifica.

La Fondazione G.B. BIETTI si impegna ad assicurare il monitoraggio della soddisfazione del paziente al fine di sviluppare soluzioni medico-scientifiche e terapeutiche quanto più possibile soddisfacenti per i pazienti e di mantenere costantemente adeguato il livello qualitativo della ricerca. I risultati di tali attività saranno portati periodicamente a conoscenza della comunità scientifica, quale momento di attuazione del principio di trasparenza e divulgazione.





## CODICE ETICO

### **Art 6 – La tutela della riservatezza**

La Fondazione G.B. BIETTI tutela il diritto alla riservatezza e alla privacy in accordo al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nell’ottica di evitare la comunicazione e diffusione di dati personali in assenza del consenso dell’interessato.

La Fondazione garantisce pertanto la riservatezza dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili e ai dati genetici, in conformità con la normativa vigente. L’acquisizione e il trattamento dei dati personali dei soggetti avviene nel rispetto di specifiche procedure volte a garantire che persone e/o enti non autorizzati possano venire a conoscenza.


### **Art. 7 – La qualità del servizio**

La Fondazione G.B. BIETTI nello svolgimento dell’attività di ricerca, si uniforma ai principi della buona pratica clinica (Good Clinical Practice) che rappresenta un insieme di requisiti in materia di qualità in campo etico scientifico, riconosciuti a livello internazionale, che devono essere osservati ai fini della pianificazione, della conduzione, delle registrazioni e della comunicazione degli esiti della sperimentazione clinica sui pazienti.

Il rispetto della buona pratica garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti partecipanti alla sperimentazione e assicura la credibilità dei dati concernenti la sperimentazione clinica stessa.

A tale scopo la Fondazione G.B. BIETTI ha ottenuto la certificazione quale centro europeo di eccellenza per la sperimentazione clinica, da parte dell’ EVI , European Vision Institute EEIG nel novembre 2006.

Gli operatori della Fondazione G.B. BIETTI sono quindi tenuti ad adottare una diligenza adeguata nello svolgimento delle proprie prestazioni professionali e ad orientare la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento delle finalità della Fondazione dirette a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la comunità scientifica e per i pazienti, i quali devono beneficiare dei migliori standard di qualità.



## CODICE ETICO

### Art. 8 – L'efficienza

La Fondazione Bietti persegue in ogni attività l'economicità della gestione e dell'impegno delle risorse, pur rispettando sempre gli standard qualitativi più avanzati.

La Fondazione riconosce l'importanza della semplificazione dei procedimenti al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa. A tale scopo si impegna a dare la più rapida ed effettiva attuazione della normativa in materia nonché ad individuare le più idonee misure organizzative.


La scelta dei fornitori, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure interne, deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate.

Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire:

- il rispetto del presente Codice Etico;
- l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati;
- la disponibilità di mezzi e strutture organizzative adeguate;
- il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro minorile, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

### Art. 9 – Il controllo da parte di enti terzi

La Fondazione G.B. BIETTI riconosce l'importanza di un giudizio di parte terza, tramite certificazioni esterne che attestino le capacità organizzative. A tale scopo la Fondazione G.B. BIETTI ha ottenuto e mantiene in efficienza la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 (dal 2004) e la certificazione quale centro europeo di eccellenza per la sperimentazione clinica (dl 2006), da parte dell' EVI , European Vision Institute EEIG.



## CODICE ETICO

### Art. 10 – L'importanza dell'informazione


Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della Fondazione G.B. BIETTI.

I. I pazienti devono ricevere informazioni adeguate per permettere loro di prendere decisioni consapevoli sulla propria salute. La Fondazione G.B. BIETTI si impegna a garantire la massima libertà di autodeterminazione del paziente in ordine alle scelte relative alla propria salute.

Tutte le ricerche cliniche effettuate presso la Fondazione G.B. BIETTI richiedono il consenso scritto dei pazienti direttamente coinvolti: il soggetto che partecipa alla sperimentazione (o il suo legale rappresentante, qualora il soggetto non sia in grado di prestare il consenso informato) devono essere preliminarmente informati, in maniera chiara e comprensibile, dei rischi e degli inconvenienti della sperimentazione, delle condizioni in cui sarà realizzata e del diritto di ritirarsi in qualsiasi momento. La Fondazione G.B. BIETTI assicura ai pazienti il diritto di rifiutarsi di partecipare alla ricerca clinica in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio, revocando il consenso informato prestato. Nella Fondazione G.B. BIETTI nessuna ricerca clinica, che coinvolge direttamente pazienti, potrà essere condotta senza la previa approvazione del Comitato Etico.

II. Tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

III. La Fondazione utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Sono previste apposite procedure funzionali alla documentazione del complessivo iter di selezione e di acquisto, nell'ottica di garantire la massima trasparenza delle operazioni di valutazione e scelta del fornitore.



## CODICE ETICO

### **Art. 11 – La cooperazione scientifica**

La Fondazione G.B. BIETTI, nel quadro della politica della qualità della Fondazione, riconosce e si impegna a valorizzare, promuovere e coordinare studi multicentrici, che prevedono l'apporto di altri istituti di ricerca i quali, a vario titolo, cooperano con l'attività di sperimentazione, nel rispetto delle reciproche competenze.


I centri di ricerca di cui al precedente comma riconoscono e si impegnano al rispetto delle norme etiche del presente codice.

## **SEZIONE II - PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 12 - Principi e norme di comportamento per gli Organi della Fondazione**

Gli Organi della Fondazione, nella consapevolezza della propria responsabilità - oltre che al rispetto della legge, della normativa vigente e dello statuto - sono tenuti all'osservanza delle previsioni del presente Codice Etico. Ai loro componenti è richiesto:

- a) di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale;
- b) di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Fondazione;
- c) di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli Organi di cui fanno parte;
- d) di assicurare la condivisione delle finalità della Fondazione ed un puntuale spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo;



## CODICE ETICO

- e) di valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno della Fondazione, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
- f) di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti.
- g) di rispettare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie responsabilità, le norme di comportamento dettate per il personale della Fondazione dal successivo art. 13.

### **Art. 13 - Principi e norme di comportamento per il personale ed i collaboratori**


Il personale ed i collaboratori, e più in generale tutti gli operatori della Fondazione, devono uniformare la propria condotta, tanto nei rapporti interni quanto nei confronti degli interlocutori esterni alla Fondazione, alla normativa vigente ed ai principi espressi dal presente Codice Etico ed alle norme di comportamento di seguito indicate.

In particolare occorre:

- a) evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto;
- b) collaborare con l'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, 'OdV') nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- c) effettuare nei confronti dell'OdV le comunicazioni previste nella Sezione II del presente Codice e segnalare eventuali disfunzioni o violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

Il Personale, e più in generale ogni operatore della Fondazione, può rivolgersi in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza, sia per iscritto che verbalmente, anche al fine di richiedere delucidazioni e/o informazioni in merito, ad esempio:

- all'interpretazione del Codice Etico e/o degli altri protocolli connessi al Modello;



## CODICE ETICO

- alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello o al Codice Etico.

In aggiunta alle previsioni di carattere generale sopra riportate, ogni operatore deve altresì rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito indicate e riguardanti sia questioni ritenute di particolare rilevanza sotto il profilo etico, sia specifici settori dell'attività della Fondazione.


### **Art. 14 - Conflitto di interessi**

Il Personale ed i collaboratori della Fondazione devono evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Fondazione stessa, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Fondazione e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice.

### **Art. 15 - Rapporti con le Pubbliche Autorità**

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato della Fondazione.

La Fondazione G.B. BIETTI vieta ai propri operatori di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o per qualsiasi altra finalità. Qualora connesse ai suddetti rapporti, eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dagli operatori, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio eventuale superiore gerarchico e dell'Organismo di Vigilanza.



## CODICE ETICO

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, gli operatori sono tenuti ad assicurare la dovuta collaborazione.

### **Art. 16 - Rapporti con pazienti e fornitori**

Il Personale ed i collaboratori devono improntare i rapporti con i pazienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne.

E' fatto divieto di offrire, elargire o richiedere incentivi o benefici finanziari per la partecipazione dei soggetti alla sperimentazione clinica, ad eccezione delle eventuali indennità per il volontario sano. I rischi e gli inconvenienti prevedibili devono essere soppesati rispetto al vantaggio per il soggetto incluso nella sperimentazione e per gli altri pazienti attuali e futuri.

Le norme comportamentali sopra indicate sono valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali.

### **Art. 17 - Consulenze scientifiche e borse di studio**


Nell'ambito delle attività di collaborazione scientifica fra la Fondazione G.B. BIETTI e il mondo scientifico, gli operatori devono rispettare la normativa vigente e le procedure interne vigenti.

La collaborazione può essere attivata anche tramite borse di studio e consulenze scientifiche, purché sia garantita comunque la congruità, l'adeguatezza e la documentabilità dell'iniziativa.

L'aspetto decisionale di tali iniziative deve essere comunque riservato ai vertici operativi aziendali.

### **Art. 18 - Rapporti con le società scientifiche**

La collaborazione con società scientifiche ed associazioni mediche deve essere ispirata unicamente alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento



## CODICE ETICO

della conoscenza professionale, ed essere svolta in collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale ed internazionale, di cui siano ben note le finalità.

### **Art. 19 - Obbligo di aggiornamento**

Nello svolgimento della loro attività per conto della Fondazione G.B. BIETTI, tutti gli operatori sono tenuti a mantenere sempre un elevato grado di professionalità e ad aggiornarsi in modo costante, in relazione allo specifico ambito di competenza.

### **Art. 20 – Riservatezza**

Gli operatori devono trattare con assoluta riservatezza - anche successivamente alla cessazione del rapporto con la Fondazione - dati, notizie ed informazioni di cui siano venuti in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi.


Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito della Fondazione, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

### **Art. 21 - Diligenza nell'utilizzo dei beni della Fondazione**

Ogni operatore deve proteggere e custodire i valori ed i beni della Fondazione ad esso affidati, e contribuire alla tutela del patrimonio della Fondazione G.B. BIETTI in generale, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sicurezza di tale patrimonio.

In ogni caso, gli operatori devono evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali della Fondazione.





## CODICE ETICO

### **Art. 22 - Principi e norme di comportamento per i Terzi Destinatari**

Oltre che ai componenti degli Organi della Fondazione ed al Personale, il presente Codice Etico ed il Modello si applicano anche ai Terzi Destinatari, intendendosi con tale qualifica fare riferimento ai soggetti esterni alla Fondazione che operino, direttamente o indirettamente, per la stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori).

I Terzi Destinatari sono, pertanto, obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Codice ed, in particolare, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, dei principi etici generali e delle norme di comportamento dettate per il Personale della Fondazione.


In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del presente Codice Etico, la Fondazione G.B. BIETTI non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con il Terzo Destinatario. A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del Terzo Destinatario di conformarsi pienamente al presente Codice, nonché a prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per i rapporti contrattuali già in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Codice Etico, la Fondazione provvede a far sottoscrivere al Terzo Destinatario un'apposita pattuizione integrativa avente il contenuto sopra indicato.

### **Art. 23 - Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza**

I componenti degli Organi della Fondazione, il Personale ed i Terzi Destinatari sono tenuti a dare tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza quando siano a conoscenza di violazioni (anche solo potenziali), nell'ambito dell'attività della Fondazione G.B. BIETTI, di norme di legge o regolamenti, del Modello, del presente Codice Etico, delle procedure interne.

In ogni caso, devono essere tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni:



## CODICE ETICO


**A.** che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
- 2) eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- 3) eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;
- 4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Fondazione G.B. BIETTI, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla Fondazione dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.

**B.** relative all'attività della Fondazione, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 8) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- 9) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- 10) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

In ogni caso, l'OdV assicura che la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).



## CODICE ETICO

### SEZIONE III - ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

#### Art. 24 - L'Organismo di Vigilanza

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del presente Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza nominato a mente del Decreto.

I componenti dell'OdV devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare, collegialmente, un controllo operativo ed una supervisione sicura ed efficace.


L'OdV deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare la puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato dall'Azienda.

#### Art. 25 - Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del presente Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza nominato a mente del Decreto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono, tra gli altri, i seguenti:

- controllare il rispetto del Modello e del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni assunte dalla Fondazione, sia alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- fornire, ai soggetti interessati, tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico;
- seguire e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- predisporre ed approvare il piano di comunicazione e formazione etica;
- segnalare al Consiglio Direttivo le eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico, suggerendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate.



## CODICE ETICO

### **Art. 26 - Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni**

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai componenti degli Organi Sociali, dipendenti e collaboratori, di seguito congiuntamente definiti "destinatari".

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni derivanti.

### **Art. 27 - Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico**

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto e/o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo di una loro violazione, è tenuto a farne tempestiva segnalazione all'OdV.

La Fondazione G.B. BIETTI ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati, al fine di agevolare il processo di segnalazione all'OdV.

In particolare, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica ([odv@fondazionebietti.it](mailto:odv@fondazionebietti.it)), presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice, la quale sarà utilizzata anche per la ricezione di segnalazioni di natura anonima, ovvero quelle nelle quali non sia possibile risalire all'identità del mittente.

In aggiunta, le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto, inviando apposita comunicazione, anche anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, IRCCS Fondazione G.B. BIETTI, Via Livorno 3 - 00198 Roma.

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).